

ENTI NON COMMERCIALI

La nuova società sportiva lucrativa – II° parte

di Guido Martinelli

L'[**articolo 1, comma 357, L. 205/2017**](#) (legge di Bilancio 2018) prevede, per le nuove **società sportive lucrative**, la possibilità di assoggettare ad **IVA al 10%** i “*i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società*”.

L'agevolazione è scattata con l'**entrata in vigore** della disposizione in esame (è venuto meno un emendamento che ne differiva l'applicazione al primo gennaio 2019) ed è applicabile unicamente per i ricavi derivanti dalle **attività sportivo dilettantistiche**.

Si ritiene che per l'individuazione di tali ricavi sia necessario far riferimento ai proventi connessi a quelle che sono le **attività istituzionali** dell'ente così come individuate per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Ogni altro ricavo dovrà essere assoggettato **ad aliquota ordinaria**.

Resta da intendersi quale significato dare all'inciso: “*in impianti gestiti da tale società*”.

Pensare che si sia, ad esempio, voluto fare dei distinghi, ai fini dell'applicazione dell'imposta, tra attività svolta **all'interno di un impianto** o **all'aperto** (ad esempio tra un corso di ginnastica svolto in palestra e un corso di vela svolto all'aperto) credo vada contro la logica e la *ratio* della disposizione.

Analogamente, ove si volesse discutere sul concetto di “**impianto gestito**”, differenziando le sportive che in convenzione con l'ente proprietario ne curano la **gestione** da quelle che si limitano ad **affittare spazi** all'interno di impianti gestiti da terzi, si perderebbe di vista la **finalità** della norma.

Sicuramente, quindi, **tutte le prestazioni di servizi** sportivi dietro pagamento di corrispettivo, **indipendentemente** dal “*nomen iuris*” utilizzato e **dalle modalità di erogazione del servizio** (in sintesi tutte quelle che, per le **non lucrative**, rientrerebbero nel campo di applicazione dell'[**articolo 148, comma 3, Tuir**](#)) sono da assoggettare all'aliquota ridotta da parte delle **società lucrative**.

Aliquota ordinaria, invece, per le **sponsorizzazioni** e l'eventuale **vendita di biglietti** in occasione di **manifestazioni con ingresso a pagamento**.

Prudenzialmente ritengo debba essere assoggettata ad **aliquota ordinaria** anche la prestazione di servizi sportivi, da parte delle lucrative, verso **attività non più riconosciute come sportive dal CONI**.

Non vi è dubbio che emerge una criticità. Ossia le **non lucrative** che per scelta non volessero o potessero applicare la **decommercializzazione** di cui al citato [**articolo 148 Tuir**](#), per le medesime prestazioni si troverebbero, invece, a dover applicare l'**aliquota ordinaria del 22%**.

I rapporti di collaborazione nelle nuove SSD lucrative

L'**articolo 1, comma 356, L.205/2017** (legge di Bilancio 2018) prevede inoltre che alle **società sportive lucrative** non si applichi, come già previsto per le non lucrative, la previsione di cui all'[**articolo 2, comma 2, lett. d\), D.Lgs. 81/2015**](#) (*"si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."*).

Le prestazioni alle quali poter applicare detta disposizione **dovranno essere individuate dal Coni** ai sensi e per gli effetti di cui all'[**articolo 5, comma 2, lettera a\), D.Lgs. 242/1999**](#) – il c.d. decreto Melandri – (*"2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo ..."*).

Ciò produce, ovviamente, la conseguenza che, per le eventuali collaborazione instaurate per **attività diverse da quelle che saranno indicate dal Coni**, la presunzione della applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato in presenza di rapporti eterocoordinati con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro scatterà regolarmente.

I compensi qualificati ex lege quali collaborazioni coordinate e continuative riconosciuti dal Coni per le società sportive lucrative (quindi con conseguente applicazione degli obblighi di iscrizione nel libro unico e di comunicazione al centro per l'impiego) **sono catalogati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ai sensi di quanto previsto dall'[**articolo 50 Tuir**](#).

È ovvio che rientrano in tale inquadramento solo quei rapporti che non costituiscono **rapporto di lavoro subordinato o esercizio di arti e professioni**.

A decorrere dal primo gennaio per detti lavoratori scatterà l'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.

Per i primi cinque anni dal 2018 (quindi detta agevolazione andrà progressivamente a scomparire con il decorso del termine) **la contribuzione è dovuta nella misura del 50%** del compenso spettante al collaboratore, con conseguente analoga riduzione dell'imponibile pensionistico.

La norma prevede, poi, che: “*nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*”. Si dovrebbe avere, come conseguenza, la non debenza dei contributi minori e dell'assicurazione all'Inail.

Ci si augura su quest'ultimo punto di avere presto un chiarimento ufficiale .

Seminario di specializzazione

FOCUS SUGLI STATUTI E I CONTRATTI NELLO SPORT 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)